



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

D.R. n. 981-2009

Prot. n. 19716

IL RETTORE

VISTO il DPR 11.7.80, n. 382;

VISTA la Legge 9.5.89, n. 168;

VISTO lo Statuto approvato con D.R. n. 196/0072 del 30.12.96 e successive modifiche e, in particolare l'art. 12, comma 1, lettera f;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, reso esecutivo con D.R. n. 198/0072 del 22.5.98 e successive modifiche;

VISTO l'art. 4 del predetto Regolamento con il quale sono state disciplinate le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico;

CONSIDERATO che il Sig. Giulio Ianni, eletto rappresentante del personale tecnico-amministrativo, è decaduto dall'incarico causa pensionamento;

RAVVISATA la necessità di procedere ad elezioni suppletive per la restante parte del mandato (A.A. 2009/2010-2010/2011) relativamente alla rappresentanza in oggetto;

DECRETA

Art.1) E' indetta per i giorni **14 e 15 ottobre 2009** la elezione suppletiva di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico per la restante parte del mandato (A.A. 2009/2010 – 2010/2011).

Art. 2) Per la elezione di cui all'art. 1 del presente decreto è costituito un unico seggio elettorale sito presso la sede del Rettorato – ex Scuola Reiss Romoli – Via G. Falcone , 25 – 67010 Coppito (AQ).

Il seggio resterà aperto dalle ore 9,30 alle ore 19,00 del giorno 14 ottobre 2009 e dalle ore 8,30 alle ore 16,30 del giorno 15 ottobre 2009.

Art. 3) Il procedimento elettorale sarà regolato secondo i dettami dell'art. 4, commi da 2 a 15 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 4) L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo assunto a tempo indeterminato.

Art. 5) Ogni elettore, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento Generale di Ateneo, può esprimere una sola preferenza.

Art. 6) Gli elenchi del personale avente il diritto di voto vengono predisposti dall'Ufficio del Personale dell'Ateneo e rimessi ai Presidenti della Commissione Elettorale e dell'Ufficio Elettorale per le rispettive competenze.

Art. 7) Gli interessati possono presentare candidature con dichiarazione sottoscritta al Presidente della Commissione Elettorale **improrogabilmente entro le ore 12 del 29 settembre 2009**.

Art. 8) Tutte le candidature saranno rese pubbliche tramite pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 9) Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art.10) Per tutto ciò che attiene l'organizzazione ed il coordinamento delle operazioni di voto, la cura delle modalità di svolgimento e la pubblicazione dei risultati, con decreto rettorale viene nominata una Commissione Elettorale.

Art. 11) Per tutto ciò che riguarda l'allestimento del materiale necessario allo svolgimento delle votazioni, la stampa e la diffusione dei manifesti, la custodia degli atti elettorali ed il loro definitivo inoltro alla Commissione Elettorale, con decreto rettorale viene nominato un Ufficio Elettorale.

Art. 12) Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si fa espresso rinvio alle norme riportate nel Regolamento Generale di Ateneo ed a quelli in vigore per le elezioni dei Consiglio Comunali in quanto applicabili ai sensi e per gli effetti del T.U. 16.5.60, n. 570 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Aquila, 11.9.2009

F.to IL RETTORE
(Prof. Ferdinando di Orio)